

PROPOSTA N. 1 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ART. 24 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I)

VISTO il regolamento comunale per la Tassa Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2021;

RITENUTO opportuno modificare il comma 3 dell'art. 24 -Riduzioni per le utenze domestiche- come segue:

“Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche.

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell' anno solare : riduzione del 30%
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la loro dimora, per più di sei mesi all' anno, all' estero: riduzione del 30%
- c) abitazioni poste a una distanza dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, superiore a 600 metri: riduzione del 40%.
- d) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell' utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 20%. La riduzione è subordinata: a) alla presentazione di apposita istanza entro il 31/12 dell'anno precedente, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativo nell' anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l' acquisto dell' apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore in possesso; b) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico(marrone da 25 litri); c) al non conferimento di rifiuto organico al sistema di raccolta.

2. Non viene addebitata la quota variabile della tariffa:

- a) Alle utenze di proprietà o possedute a titolo di usufrutto , tenute a disposizione dei soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo;
- b) Alle utenze domestiche non occupate ma dotate di forniture attive di pubblici servizi, a condizione che: a) i consumi e i medesimi evidenzino il mancato uso dei locali; b) vengano restituiti tutti i contenitori per la raccolta porta a porta.

3. Le riduzioni ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione ad eccezione di quelle al comma 1 lettere a), b) che devono essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno. In caso contrario le variazioni verranno prese in considerazione a partire dall'anno successivo.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”

VISTO il parere per regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, T.U. del D.Lgs. del 18.08.2000, N. 267;

CON VOTI favorevoli ..., astenuti ... e contrari ..., resi dai .. consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) modificare il comma 3 dell'art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche - come segue:

“Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche.

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell' anno solare : riduzione del 30%
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la loro dimora, per più di sei mesi all' anno, all' estero: riduzione del 30%
- c) abitazioni poste a una distanza dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, superiore a 600 metri: riduzione del 40%.
- d) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell' utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 20%. La riduzione è subordinata: a) alla presentazione di apposita istanza entro il 31/12 dell'anno precedente, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativo nell' anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l' acquisto dell' apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore in possesso; b) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico(marrone da 25 litri); c) al non conferimento di rifiuto organico al sistema di raccolta.

2. Non viene addebitata la quota variabile della tariffa:

- a) Alle utenze di proprietà o possedute a titolo di usufrutto , tenute a disposizione dei soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo;
- b) Alle utenze domestiche non occupate ma dotate di forniture attive di pubblici servizi, a condizione che: a) i consumi e i medesimi evidenzino il mancato uso dei locali; b) vengano restituiti tutti i contenitori per la raccolta porta a porta.

3. Le riduzioni ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione **ad eccezione di quelle al comma 1 lettere a), b) che devono essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno. In caso contrario le variazioni verranno prese in considerazione a partire dall'anno successivo.**

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di modifica del regolamento della TARI, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, sul portale del Federalismo Fiscale;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

con voti favorevoli N., astenuti NESSUNO e contrari NESSUNO, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.